


■ **OGGETTO: STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF (n. 35195/2021) diventa operativa la norma che ha previsto la cancellazione automatica delle cartelle fino a 5.000 euro.


Cancellazione che avverrà entro il 31 ottobre 2021 senza che sia necessario, a questo fine, alcun adempimento da parte dei beneficiari dello stralcio previsto dall'art. 4 del Decreto Sostegni, di cui possono fruire sia le **persone fisiche** che i **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019 e in corso al 31.12.2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO	
LA PREVISIONE SULLO SGRAVIO DELLE CARTELLE E LE ESCLUSIONI	<p>Con il Decreto Sostegni (D.L. 22.03.2021 n. 41) è stato previsto lo stralcio automatico dei debiti relativi a cartelle di importo non superiore ad euro 5.000. Annullamento che riguarda, peraltro, anche i debiti compresi nelle diverse "rottamazioni dei ruoli"¹ e nel "saldo e stralcio"². Nello specifico, è necessario che le cartelle riportino un ammontare residuo, al 23.03.2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni), fino a 5.000 euro.</p> <p>Nell'importo di euro 5.000 è incluso quanto dovuto dal contribuente per:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ capitale;◆ sanzioni;◆ interessi per ritardata iscrizione a ruolo. <p>Ai fini dell'annullamento non si tiene invece conto di:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ interessi di mora;◆ aggio di riscossione;◆ eventuali spese della procedura. <p> Rispetto alla data rilevante ai fini dell'ammissione alla procedura di sgravio è importante notare che non conta l'importo dell'iscrizione a ruolo "originaria": ciò che assume rilievo è infatti unicamente l'importo della cartella alla data del 23.03.2021.</p> <p>Sono tuttavia esclusi dallo sgravio in esame gli importi che si riferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;◆ debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

¹ art. 3 D.L. 119/2018 e art. 16-bis D.L. 34/2019

² art. 1 commi da 184 a 198 Legge 145/2018

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. <p>Restano inoltre definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento, anche se gli importi versati sarebbero potuti rientrare nell'ambito di operatività della norma in esame.</p>
<p>I REQUISITI PER L'ANNULLAMENTO</p>	<p>Oltre a quanto riportato circa l'importo massimo (euro 5.000) delle cartelle che possono formare oggetto dello sgravio automatico, è necessario il rispetto di una serie di ulteriori requisiti.</p> <p>In particolare, è necessario che i debiti da annullare risultino da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.</p> <p>Inoltre, possono fruire della previsione in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le persone fisiche che hanno conseguito, nel corso del periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro; ◆ i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. <p>Va notato che, per tutti i debiti aventi le caratteristiche di importo e scadenza di cui sopra, il decreto Sostegni – oltre a demandare l'attuazione di simili disposizioni ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze – stabiliva, fino alla data individuata dal decreto attuativo, la sospensione della riscossione, così come la sospensione dei termini di prescrizione.</p> <p>L'art. 2 comma 1 del Decreto MEF dispone che la sospensione della riscossione cessi alla data del 31.10.2021.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 10px; border: 1px solid #0070c0; width: 200px; text-align: center;"> <p>PRESUPPOSTI SGRAVIO CARTELLE FINO A 5.000 EURO</p> </div> <div style="border: 1px solid #0070c0; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 200px; text-align: center;"> <p>Data di affidamento del carico all'agente della riscossione compresa tra il 01.01.2000 e il 31.12.2010</p> </div> <div style="border: 1px solid #0070c0; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 200px; text-align: center;"> <p>Reddito beneficiario dell'annullamento (persona fisica o soggetto diverso) non superiore ad euro 30.000</p> </div> <div style="border: 1px solid #0070c0; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 200px; text-align: center; background-color: #d9e1f2;"> <p>FINO ALLA CANCELLAZIONE DEL CARICO SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE (FINO AL 31.10.2021)</p> </div> </div>

<p>LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE</p>	<p>Qualora i contribuenti – persone fisiche e soggetti diversi – rispettino le condizioni precedentemente menzionate, lo stralcio delle cartelle avviene in via automatica, senza bisogno di richiederlo.</p> <p>Non vi sono, infatti, domande da inviare ad alcun ente per ottenere l'annullamento: coloro che ne hanno diritto vedranno cancellare i propri debiti fino a 5.000 senza dover porre in essere adempimenti di sorta.</p> <p>In proposito il decreto del MEF stabilisce che entro il 20.08.2021 l'agente della riscossione avrebbe dovuto trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23.03.2021;◆ relativi ai possibili beneficiari della previsione – persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche – aventi uno o più debiti che possono risultare oggetto di sgravio. <p>In seguito viene previsto che, entro il 30.09.2021, l'Agenzia delle Entrate, per consentire all'agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali sopra citati (reddito fino ad euro 30.000), restituisce allo stesso agente l'elenco dei codici fiscali menzionato in precedenza, segnalando i codici fiscali relativi ai soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del Decreto, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ad euro 30.000.</p>
<p>EFFICACIA DELLO SGRAVIO E VERIFICA PROPRIA SITUAZIONE</p>	<p>Il Decreto MEF prevede che l'annullamento dei debiti relativi alle cartelle in esame sia effettuato alla data del 31.10.2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall'Agenzia delle Entrate come esclusi dallo sgravio, sulla base di quanto riportato in precedenza.</p> <p> La stessa norma prevede, inoltre, che, nel caso di coobbligazione, l'annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli che non presentano il requisito reddituale</p>

	<p>per poter accedere all'annullamento automatico (reddito superiore ad euro 30.000).</p> <p>Infine, il sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile un servizio che consente di verificare se nel proprio piano di pagamento della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di "Stralcio".</p> <p>A tal fine è necessario andare nella sezione Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata e compilare i campi del form messo a disposizione con i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Codice Fiscale◆ Numero comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione◆ Data comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in formato (gg/mm/aaaa):◆ e-mail
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Distinti saluti